

Le linee guida ANAC con riferimento alla gestione dei servizi pubblici stabilisce che il requisito necessario è costituito dal fatto che " i servizi sono resi ai cittadini sulla base di affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte della PA "

- Attività relative ai servizi socio sanitari in regime di accreditamento e contrattualizzazione con oneri anche parziali a carico della Pubblica Amministrazione

In particolare possono essere oggetto di trasparenza:

- la carta dei servizi
- le regole per la formazione delle liste di attesa
- ogni dato relativo alla tipologia e consistenza e flusso dell'attività di pubblico interesse
- i costi contabilizzati relativi ai servizi erogati come sopra specificato
- le informazioni relative alle rette o tariffe che si applicano in aggiunta ai contributi pubblici
- il contratto di ingresso

Non possono ritenersi attività di pubblico interesse le attività sanitarie o socio sanitarie:

- svolte in regime privatistico ancorché di utilità sociale in quanto rispondono a interessi che si riferiscono all'autonomia patrimoniale dei soggetti coinvolti
- svolte in regime di semplice autorizzazione in quanto attività che è solo regolata senza oneri a carico della sanità pubblica